

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXIV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 347 del 25 novembre 2003

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2004".


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	X		16 - Liviantoni Carlo	X	
2 - Baiardini Paolo	X		17 - Lorenzetti Maria Rita	X	
3 - Bocci Gianpiero	X		18 - Melasecche Germini Enrico	X	
4 - Bonaduce Giorgio	X		19 - Modena Fiammetta	X	
5 - Bottini Lamberto	X		20 - Monelli Danilo	X	
6 - Brozzi Vannio	X		21 - Pacioni Costantino	X	
7 - Crescimbeni Paolo		X	22 - Renzetti Francesco		X
8 - Di Bartolo Federico	X		23 - Ripa Di Meana Carlo		X
9 - Donati Maurizio	X		24 - Rosi Maurizio	X	
10 - Fasolo Marco	X		25 - Rossi Luciano	X	
11 - Finamonti Moreno	X		26 - Sebastiani Enrico	X	
12 - Girolamini Ada	X		27 - Spadoni Urbani Ada		X
13 - Gobbini Edoardo	X		28 - Tippolotti Mauro	X	
14 - Laffranco Pietro		X	29 - Vinti Stefano	x	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	X		30 - Zaffini Francesco		X

PRESIDENTE: Vannio BROZZI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO - Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 31

DELIBERAZIONE n. 347 del 25 novembre 2003

LEGGE REGIONALE - "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2004".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1595 del 5.11.2003, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 11.11.2003 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 11.11.2003, concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2004" (ATTO N. 1916);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1916/BIS);

VISTO in particolare l'art. 58, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;


VISTA la legge regionale n. 13/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 31 marzo 2003 n. 7;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

- a) con votazione sull'unico articolo di cui consta la legge che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 6 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 24 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2004", composta di un unico articolo nel testo che segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2004, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2003, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2003.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2004 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2004, ai sensi del comma 6, dell'articolo 82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.



b) con distinta votazione che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 6 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'ESTENSORE
Rosanna Montanucci
Rosanna Montanucci